

In ordine alla realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno e sulla necessità di assoggettarlo a v.i.a.. Il procedimento speciale di v.i.a. statale, affidato alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, previsto dal D.Lgs. 152/2006.

Sommario:

1. Il procedimento di v.i.a. e la sua finalità (pag. 1 ss.)
2. La sottoposizione a v.i.a. statale degli impianti di produzione di idrogeno e l'attribuzione della relativa competenza alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (pag. 4 ss.)
3. I criteri di precedenza individuati dall'art. 8 comma 1, d.lgs. 152/2006 per la trattazione dei procedimenti di competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (pag. 7 ss.)
4. La procedura semplificata della v.i.a. statale seguita dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. (pag. 8 ss.)
5. I rilievi dell'Osservatorio R.E.gions2030 (Rinnovabili, Permtting, Sviluppo) (pag. 11 ss.)

1. Il procedimento di v.i.a. e la sua finalità.

L'art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell'Ambiente) definisce la "*valutazione d'impatto ambientale*" come il processo che comprende l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di v.i.a. in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di v.i.a. nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, D.Lgs. 152/2006 "*La valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c)*".

A sua volta, il richiamato art. 5, comma 1, lettera c) definisce gli "*impatti ambientali*" come gli "*effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:*

popolazione e salute umana;

biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;

territorio, suolo, acqua, aria e clima;

beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

interazione tra i fattori sopra elencati.

Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo".

Già alla luce di tali disposizioni di carattere generale, appare evidente come per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto di produzione di idrogeno occorra il previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Ed infatti, essendo l'idrogeno un liquido infiammabile, la messa in esercizio di tale tipologia di impianto potrebbe determinare effetti significativi, diretti e indiretti, sull'ambiente, sulla popolazione e sulla salute umana, non essendo possibile escludere il verificarsi "*di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo*".

La V.I.A. è configurata come una procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. In altri termini, trattasi di un procedimento di valutazione *ex ante* degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo è proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile (cfr. art. 3, direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 97/11/CE).

Essa mira a stabilire e conseguentemente, governare in termini di soluzioni più idonee al perseguimento dei ridetti obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull'ambiente di determinate progettualità.

Nel formulare il giudizio sull'impatto ambientale, l'Amministrazione *"esercita un'amplissima discrezionalità che non si esaurisce in una mera valutazione tecnica, come tale suscettibile di verifica tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa ed istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo in materia è necessariamente limitato alla manifesta illogicità ed incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria (come nei casi in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione: cfr., Cons. St., sez. V, 27 marzo 2013, n. 1783 e sez. VI, 11 febbraio 2004, n. 458; T.A.R. Lombardia, sez. III, 8 marzo 2013, n. 627) o quando l'atto sia privo di idonea motivazione, dato che il modello procedimentale vigente nel nostro ordinamento impone all'autorità procedente di esplicitare le ragioni sulla base delle quali è stata effettuata la comparazione tra i benefici dell'opera da un lato e, dall'altro, i potenziali impatti pregiudizievoli per l'ambiente, con riferimento ai contributi istruttori acquisiti nel corso del procedimento (v. T.A.R. Marche, 9 gennaio 2014 n. 31). Discrezionalità, rileva ancora il Collegio, ancor più rilevante con riferimento alla fase di screening, connotata da una sostanziale sommarietà, e, conseguentemente, doverosamente ispirata a più rigorose esigenze di cautela: in pratica, la soglia di negatività ed incisività dell'impatto può paradossalmente essere ritenuta travalicabile con margini più ampi in sede di delibazione preliminare, proprio perché di per sé non preclusiva degli esiti della successiva V.I.A.*

Il Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare, con orientamento che la Sezione condivide, che "fin dal loro ingresso nell'ordinamento (D.P.R. 12 aprile 1996), le procedure di VIA e di

screening, pur inserendosi sempre all'interno del più ampio procedimento di realizzazione di un'opera o di un intervento, **sono state considerate** da dottrina e giurisprudenza prevalenti **come dotate di autonomia**, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell'ambiente), e ad esprimere al riguardo, specie in ipotesi di esito negativo, una valutazione definitiva, già di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali" (Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2009, n. 1213)" (1)

2) La sottoposizione a v.i.a. statale degli impianti di produzione di idrogeno e l'attribuzione della relativa competenza alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

L'articolo 7 bis d.lgs. 152/2006 prescrive che: "1. La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

2. **Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto.** Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto.

2-bis. **Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari** alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, **come individuati nell'Allegato I-bis (n.d.r. tra cui vi sono gli impianti di produzione di idrogeno), e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.**

3. **Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del presente decreto.** Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del presente decreto ...".

L'art. 7 bis, comma 2 bis, d.lgs. 152/2006, nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108 (decreto Semplificazioni bis), prevedeva che:

" 2-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con uno più decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2".

A sua volta, il comma 2 bis dell'art. 8 d.lgs. n. 152/2006 - modificato dall'art. 17 d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108 - prevede che: ***"Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto (n.d.r. tra cui vi sono gli impianti di produzione di idrogeno), è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica..."***

La commissione tecnica PNRR-PNIEC è formata da un numero massimo di quaranta unità, inclusi il presidente e il segretario, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, delle istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.

I Commissari sono nominati dal Ministero senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso, da parte dei prescelti, dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali.

Alla luce di tali disposizioni, appare evidente come **gli impianti di produzione di idrogeno, in quanto inclusi nell'allegato I bis del d.lgs. 152/2006, sono assoggettati alla v.i.a. statale di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC: tale commissione, i cui componenti restano in carica 5 anni e sono rinnovabili una sola volta, è posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica e dedita, a tempo pieno, allo svolgimento dell'attività istruttoria necessaria al rilascio della v.i.a. sui progetti PNRR e PNIEC.**

La creazione di una commissione centrale speciale, composta da professionisti del settore esclusivamente dedicati e incaricati di valutare tutti i progetti PNRR-PNIEC, costituisce senz'altro un passo importante verso la razionalizzazione delle valutazioni ambientali e la riduzione delle incertezze legate all'esistenza di tanti centri decisionali a livello regionale.

Inoltre, la volontà di estendere la competenza statale per la v.i.a. nel settore delle rinnovabili è volta a garantire maggiore coerenza nella valutazione e ad evitare disparità fra regioni o, addirittura, ostacoli all'autorizzazione derivanti dalla presenza di eventuali sensibilità locali.

In ordine alle modifiche apportate dal d.l. n. 77/2021 alle disposizioni innanzi richiamate, Confindustria ha avuto modo di formulare le seguenti osservazioni: *"Finalizzato ad accelerare l'attuazione del PNRR e del PNIEC è anche l'art. 18 del DL che, nel recepire una proposta di Confindustria, attribuisce natura di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza alle opere, agli impianti e alle infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC. Si tratta di una previsione molto importante, in quanto, rispetto agli atti di pianificazione sub-statale, consentirà di dare priorità all'attuazione del PNRR, nonché al PNIEC e di superare eventuali situazioni di contrasto tra atti di pianificazione dei diversi livelli di governo, agevolando la realizzazione dei progetti per la transizione energetica previsti dal PNRR e necessari per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC.*

Quanto alle opere connesse al PNIEC, in linea con le proposte di Confindustria, esse vengono puntualmente definite nel nuovo Allegato I-bis (n.d.r. tra cui rientrano gli impianti di produzione di idrogeno) alla Parte II del Codice dell'ambiente. Il nuovo Allegato supera il previgente impianto, che rinviava a un DPCM la definizione delle opere PNIEC e delle aree non idonee ai fini della loro realizzazione, rendendo, per i progetti PNIEC, immediatamente operativa la nuova Commissione VIA PNRR-PNIEC" (2).

3) I criteri di precedenza individuati dall'art. 8 comma 1, d.lgs. 152/2006 per la trattazione dei procedimenti di competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC deve dare precedenza, ex art. 8, comma 1, d.lgs. n. 152/2006: *"ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio*

dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.

Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista".

La Commissione tecnica PNRR-PNIEC può derogare all'ordine di priorità innanzi indicato in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: in tal caso, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC dà precedenza ai progetti connessi alle misure relative allo stato di emergenza.

4) La procedura semplificata della v.i.a. statale seguita dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

La Commissione opera con le modalità previste dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006:

- art. 20 (rubricato "*Consultazione preventiva*") (3);

- art. 21 (rubricato "*Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale*") (4);

- art. 23 (rubricato "*Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di via e pubblicazione degli atti*") (5);

24, (rubricato "*Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere*") (6);

25 (rubricato "*Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di via*") commi 1, 2 bis, 2 ter, 3, 4, 5, 6 e 7 (7);

art. 27 (rubricato "*Provvedimento unico in materia ambientale*") (8).

In particolare, si evidenzia che l'art. 20, comma 1, d.l. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ha modificato i commi 2 e 2 bis dell'art. 25 d.lgs. n. 152/2006, prevedendo **il dimezzamento dei tempi per il rilascio della v.i.a. per i progetti PNRR-PNIEC**, tra cui rientrano anche gli impianti di produzione di idrogeno.

La nuova formulazione di tali disposizioni è la seguente: "2. *Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.*

2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis".

Il successivo comma 2 ter dell'art. 25 D.lgs. n. 152/2006 - inserito dall'art. 20, comma 1, d.l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 -, prevede che nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di v.i.a. di cui al precedente comma 2-bis, primo e secondo periodo, non vengano rispettati, è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica.

La finalità perseguita da tale disposizione è, con tutta evidenza, quella di accelerare il più possibile il procedimento di v.i.a., prevedendo il rimborso della metà delle spese versate dal proponente per l'istruttoria in caso di mancata osservanza dei termini per la conclusione del procedimento di v.i.a. relativo ai progetti PNRR-PNIEC, così come fissati dal comma 2-bis dell'art. 25 d.lgs. 152/2006.

Viene inoltre prevista una disciplina unitaria, sia per i progetti inclusi nel PNRR-PNIEC che per quelli esclusi, delle procedure da seguire nei casi di inerzia nella conclusione del procedimento e dell'attivazione del potere sostitutivo. L'art. 25, comma 2 quater del Codice dell'ambiente - inserito dall'art. 20, comma 1, d.l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 - prescrive, infatti, che: *"In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omissivo entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni"*.

La finalità di semplificazione della procedura di v.i.a. in esame viene altresì perseguita anche dal successivo comma 2-*quinquies* dell'art. 25 d.lgs. n. 152/2006 - anch'esso inserito dall'art. 20, comma 1, d.l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 -, il quale prescrive che: *"Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica"*.

5. I rilievi dell'Osservatorio R.E.gions2030 (Rinnovabili, Permtting, Sviluppo).

In merito a tale nuova procedura di v.i.a. statale semplificata, di competenza della commissione tecnica PNRR-PNIEC, è stato affermato quanto segue: *"La domanda che molti operatori oggi si pongono è quanto saranno veloci le procedure per le valutazioni ambientali per gli impianti FER così come riformate dal nuovo decreto Semplificazioni. Ci si chiede addirittura se possa valere la pena ritirare l'istanza autorizzativa regionale per il progetto fotovoltaico sopra i 10 MW per ripresentarla al MiTE visto che ora c'è la Commissione PNRR-PNIEC dedicata specificamente al vaglio di questi progetti."*

Dato che le nuove norme che dovrebbero semplificare e accelerare prevedono che alla nuova commissione possano essere assegnati progetti fotovoltaici presentati dopo il 31 luglio 2021, esiste persino la possibilità di ritirare l'istanza per quelli depositati in periferia – magari da poco ma prima del 1° agosto 2021- per riproporla al centro. Essendo nota la velocità (o, ahinoi, la lentezza) dell'iter di valutazione ambientale e poi la concessione del titolo autorizzativo delle singole Regioni sui progetti in essere, ci si domanda quanto correrà (se mai lo farà) il MiTE e la nuova Commissione statale "speciale".

Il percorso autorizzativo delle rinnovabili come noto è tortuoso e accidentato al punto che negli ultimi due anni sono stati due gli interventi normativi di semplificazione volti ad accelerarlo (Legge

11 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge del Decreto Semplificazioni, e Legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione del c.d. Semplificazioni bis).

I pochi progetti FER autorizzati hanno impiegato in media cinque anni e mezzo per ottenere il titolo autorizzativo. Non si contano invece i progetti rigettati o fermi. Se per la pubblica opinione rileva, crediamo, conoscere i tempi medi nazionali, per l'operatore conta ovviamente osservare tanto gli esiti quanto il timing regione per regione. Sono però troppo pochi gli esiti favorevoli dalle regioni per identificare un tempo medio per l'ottenimento della sola VIA e trarne qualche inferenza oltre al canonico grido d'allarme.

La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è posta alle dipendenze funzionali del MITE e durerà in carica 5 anni (fino alla scadenza del piano e salvo proroghe), opererà attraverso assemblea plenaria, sottocommissioni (una PNRR e una PNIEC) e gruppi istruttori. Conterà fino a 40 membri (ex art. 17 DL Semplificazioni), attualmente ne sono stati nominati 29 tecnici (da ENEA, ISPRA, CNR e ISS), molto qualificati e impiegati a tempo pieno, cioè distaccati dalle rispettive amministrazioni. Per arrivare a 40 si attendono i commissari universitari. Proprio in questi giorni il MiTE ha pubblicato l'interpello per la selezione degli accademici. La Commissione sarà poi integrata in relazione al singolo affare con un rappresentante del Ministero della Cultura e con esperti designati da ognuna delle Regioni e dalle Province Autonome territorialmente competenti. Ancora non è stato individuato il Presidente che ha compiti importanti e che potrà persino essere lo stesso della Commissione VIA-VAS.

Il ministro Cingolani e i vertici della struttura del ministero hanno dichiarato di fare forte affidamento alla Commissione per accelerare i destini delle rinnovabili italiane (fotovoltaico sopra i 10 MW, eolico sopra i 30 MW ma non solo). La speranza è che levando dalla disponibilità delle regioni una delle cause dei rallentamenti (appunto la VIA regionale) e allocando risorse e

staff dedicati alla sfida della transizione, allora gli obiettivi al 2030 non saranno più una chimera. Pensiamo però che le misure ad oggi previste e le risorse allocate non siano ancora sufficienti.

Il problema è che se agli investimenti (e le relative procedure e istruttorie del PNRR) si sommano tutti i progetti fotovoltaici che sarebbero andati a VIA regionale probabilmente ci troveremo presto in un nuovo collo di bottiglia.

La taglia media dei progetti fotovoltaici presentati nel 2020 infatti è di 26,6 MW. E se guardiamo agli ultimi tre anni conclusi (2018, 2019 e 2020) gli impianti per cui è stata presentata istanza superiori a 10 MW sono stati rispettivamente 11, 120 e 276. Secondo gli analisti la domanda valutazioni ambientali per impianti di questa taglia rimarrà alta e comparabile a quella del 2019 e del 2020. Se anzi l'appetito degli investitori dovesse, come pare, confermarsi e ad esso dovesse aggiungersi la rinnovata fiducia nella capacità del sistema di rispondere finalmente alle domande poste dal mercato e dalla pubblica opinione, allora sul tavolo della Commissione "speciale" potrebbero giungere solo di fotovoltaico più di 200 progetti l'anno.

Ai progetti fotovoltaici si unirebbero le moltissime istanze per progetti eolici superiori ai 30 MW (la taglia media dei progetti presentati fra 2018 e 2020 è 60,9 MW) e tutte le istanze per le opere indicate nell'allegato I-bis all'art.17 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 del 2021. Si tratta, per sommi capi, di tutte le opere riferibili a progetti utili al phase-out dal carbone, alle biomasse e dunque anche al biogas, alla produzione di carburanti sostenibili, ai combustibili alternativi (ricarica elettrica, GNL, etc..), infrastrutture per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio della CO2. Poi il capitolo dell'efficienza e la riqualificazione energetica di aree industriali, poi le reti di teleriscaldamento e agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Anche le opere e gli interventi per il decommissioning delle piattaforme e la riconversione delle raffinerie esistenti vengono citate nell'allegato insieme a molte altre voci che qui non citiamo solo per ragioni di spazio.

Insomma, in attesa della revisione del PNIEC da parte di MITE ci troviamo di fronte ad un nuovo organismo a cui correttamente sono assegnate competenze speciali ma con una dotazione di risorse che, nonostante lo sforzo, sono forse ancora inadeguate alla sfida.

Mentre su altri fronti dell'implementazione del PNRR si alzano numerose grida d'allarme, non da ultimo quella dei commissari straordinari alle grandi opere secondo cui le procedure speciali non decollano e le strutture dedicate ancora latitano, lato Rinnovabili temiamo che presto ci troveremo a constatare che il problema delle rinnovabili sia stato spostato dalle periferie al centro. A meno che oltre a nuove semplificazioni si aggiungano anche nuove risorse da dedicare alla commissione tecnica PNRR-PNIEC". (3)

(1) Cons. Stato, Sez. Seconda, 7 settembre 2020, n. 5379.

(2) Nota di aggiornamento di CONFINDUSTRIA del 7 giugno 2021, avente ad oggetto il d.l. n. 77/2021, pag. 8.

(3) Art. 20: *“Il proponente ha la facoltà di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente trasmette al proponente il proprio parere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis”.*

(4) Art. 21 “1. *Il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), lo studio preliminare ambientale, nonché una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale.*

2. Entro cinque giorni dalla relativa trasmissione la documentazione di cui al comma 1, è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente che comunica contestualmente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.

3. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione con i soggetti di cui al comma 2, entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione della documentazione

nel proprio sito web, l'autorità competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale. Il parere è pubblicato sul sito web dell'autorità competente.

4. L'avvio della procedura di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto dall'autorità competente sulla base delle valutazioni di cui all'articolo 6, comma 9, ovvero di quelle di cui all'articolo 20”.

(5) Art. 23 1. *Il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico:*

a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);180

b) lo studio di impatto ambientale;

c) la sintesi non tecnica;

d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;

e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;

f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;

g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle lettere da a) a e), la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità.

3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Entro il medesimo termine, l'autorità competente avvia la propria attività istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori.181

4. La documentazione di cui al comma 1 è immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, nel sito web dell'autorità competente all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorità competente comunica contestualmente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1”.

(6) Art. 24 “1. *Della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data*

di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.

2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, è pubblicato a cura dell'autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, e ne è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico deve indicare almeno:

a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;

b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;

c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;

d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;

e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;

f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.

3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.

4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, di procedere all'archiviazione.

5. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico. In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle

Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i dieci giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.

6. Nel caso di progetti cui si applica la disciplina di cui all'articolo 32, i termini per le consultazioni e l'acquisizione di tutti pareri di cui al presente articolo decorrono dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura da parte degli Stati consultati e coincidono con quelli previsti dal medesimo articolo 32.

7. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorità competente, sul proprio sito internet istituzionale”.

(7) Art. 25 *“1. L'autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo.*

2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.190

2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.191

2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis.194

2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni.194

2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.194

3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

4. Il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:

a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;

a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto;192

b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;

c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.

5. Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.193

6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere, l'autorità competente informa l'altro Stato e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web.

7. *Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

(8) Art. 27 1. *Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto. A tal fine, il proponente presenta un'istanza ai sensi dell'articolo 23, avendo cura che l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, rechi altresì specifica indicazione delle autorizzazioni di cui al comma 2, nonché la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2. A tale istanza, laddove necessario, si applica l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.202*

2. *E' facoltà del proponente richiedere l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo. Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario:203*

a) *autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del presente decreto;*

b) *autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 104 del presente decreto;*

c) *autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all'articolo 109 del presente decreto;*

d) *autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*

e) *autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*

f) *autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;*

g) *nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;*

h) *autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

3. *Nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies.*

4. *Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire*

la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.198

5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 4, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.

6. Entro dieci giorni dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.199

7. Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente procede immediatamente alla pubblicazione delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito internet e di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.200

8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca nel termine di cui al primo periodo del comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera in modalità simultanea secondo quanto stabilito dall'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e i titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell'ambito della propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca

l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto previsto per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.201

9. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, lettera a), e contenute nel provvedimento unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2.

(9) Articolo dell'Osservatorio R.E.gions2030 (Rinnovabili, Permtting, Sviluppo), reperibile al seguente link: <https://regions2030.it/news/quanto-correra-la-commissione-tecnica-pnrr-pniec/>).

12 maggio 2022